

ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2015

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Il presente regolamento disciplina l'adesione (ovvero "iscrizione") al Fondo dei familiari fiscalmente a carico e le modalità della relativa contribuzione, dando attuazione alla disposizione statutaria di cui all'**Art. 5 – Destinatari**.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE di "Familiare fiscalmente a carico"

2.1 – Si fa riferimento alla normativa fiscale in vigore, per definire fiscalmente a carico, anche se non conviventi e residenti all'estero

- i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati),
- i coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria)

- i genitori (anche adottivi),
- gli ascendenti prossimi,
- i discendenti dei figli,
- i generi e le nuore,
- il coniuge separato,
- i suoceri, gli adottanti,
- i fratelli e le sorelle,
- i nonni e le nonne

che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata dalla Agenzia delle Entrate sulla base dell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (verificare presso il proprio commercialista o sul Sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Per gli anni passati, dal 1997, la misura di reddito che non deve essere superata per rimanere "a carico" è rimasta sempre invariata e corrisponde ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

ARTICOLO 3 – ADESIONE del familiare fiscalmente a carico

3.1 – L'adesione al Fondo può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore di cui sono a carico (di seguito "iscritto principale"), ovvero in un momento successivo.

3.2. – L'iscrizione al Fondo avviene compilando l'apposita modulistica "Adesione dei familiari fiscalmente a carico", come specificato all'art. 5.2, reperibile sul sito del Fondo www.fondopensionemedici.it.

Tale modulistica può essere anche richiesta in copia al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondopensionemedici.it

La modulistica prevede una dichiarazione sostitutiva dell'iscritto principale relativamente alla condizione "fiscalmente a carico" del familiare.

3.3 – Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore principale; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.

3.5 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti al Fondo, si applicano le previsioni statutarie, nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

4.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è versata dall'iscritto principale o dal soggetto a carico maggiorenne e capace.

4.2 - Non è previsto un limite di contribuzione minima annua.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI VERSAMENTO

5.1 – L'iscritto principale che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui all'art. 4.1 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

5.2 - Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare:

a) Scheda di adesione per i familiari a carico (solo in occasione dell'iscrizione)

b) Modello per la contribuzione volontaria per i familiari a carico (ogni volta che si versano contributi a favore del soggetto a carico)

5.3 – E' necessario ricordare che, in caso venga versata al Fondo una contribuzione complessiva annua, tra iscritto principale e soggetto a carico, superiore al totale di 5.164,57 €, va compilata e inviata al Fondo la

c) Comunicazione contributi versati al fondo non fiscalmente dedotti

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Fondo www.fondopensionemedici.it.

ARTICOLO 6 – FINESTRE DI CONTRIBUZIONE

6.1 – Il Fondo Pensione accetta versamenti contributivi nel corso dei mesi di **aprile e ottobre** e procederà all'investimento degli stessi solo ad avvenuta ricezione dei documenti previsti al precedente articolo 5. e di copia dell'ordine del bonifico effettuato.

Il mancato invio della documentazione necessaria e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti.

In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti solo alla risoluzione delle predette anomalie contributive e il Fondo non potrà essere ritenuto responsabile del mancato investimento.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace

7.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi volontari, dovrà compilare la modulistica scaricabile dal sito www.fondopensionemedici.it nella sezione

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

9.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, l'iscritto principale non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

9.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5, dall'articolo 6 e dall'articolo 7, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione. In questo ultimo caso la quota di adesione annua verrà trattenuta anno per anno dal rendimento del montante accumulato.

ARTICOLO 10 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI E' FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO

10.1 – Nel caso in cui l'iscritto principale, cui è fiscalmente a carico il familiare interessato, non abbia più in essere un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL per il personale Dirigente Medico dipendente dagli Ospedali Classificati ancorché riconosciuti IRCSS sottoscritto da ARIS e ANMIRS, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può continuare a versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'articolo 4.

10.2 – Nell'ipotesi in cui l'iscritto principale perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5, dall'articolo 6 e dall'articolo 7, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 11 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

11.1 – Le spese annue dovute per l'adesione sono riportate nella Nota informativa, anno per anno aggiornata.
